

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Programma di Sviluppo Turistico (di seguito PST) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Le indicazioni del presente modello integrano e modificano quelle specificamente attinenti alla Verifica di esclusione dalla VAS e alla Valutazione ambientale – VAS contenute nella deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5255, "Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici" (art. 4 l.r. n. 15/2007, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo") .

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (di seguito l.r. 15/2007);

Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici, ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 15/2007 (deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255 e s.m.i.);

Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale (art. 3 della l.r. 2004, n. 8 Norme per il turismo in Lombardia) – deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2006, n. VIII/3860;

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 "Norme per il turismo in Lombardia" (di seguito l.r. 8/2004);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il PST è soggetto a Valutazione ambientale – VAS qualora interessa le seguenti fattispecie:

- a) ricade nel "Settore Turismo" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);

- b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE.

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

Il PST, che non soddisfa tutti i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di esclusione, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione con il procedimento di Valutazione Ambientale VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico.

Nel caso in cui il Coordinatore del PST sia un soggetto privato, il ruolo di proponente è assunto da una delle Province territorialmente interessate.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di esclusione – punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 – b e 5.11;
- alla Valutazione ambientale – VAS - punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 – b e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Turismo (*D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica*) che sovrintende al processo previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255, (punti 5.7, 5.10 – a / 6.8, 6.9 – a), ed interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato finale;
- la predisposizione della dichiarazione di sintesi finale;
- l'approvazione del PST.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (*D.G. Territorio e Urbanistica*).

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3), individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni;
 - Regioni e Province confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente.

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PST, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibile della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PST sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, nonché il Nucleo di valutazione. Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla

¹ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PST e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di PST e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PST – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di PST contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PST da parte del proponente. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico, ad opera del proponente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3), su un quotidiano locale, sull'Albo Pretorio e ad opera dell'autorità procedente sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi

Il proponente predispone un documento di sintesi della proposta di PST contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PST, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PST stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PST influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PST per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PST;*
- *la rilevanza del PST per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica (fac simile B)

Il proponente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web il documento di sintesi della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi (vedi punto 5.4).

Il proponente dà notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione, della pubblicazione su web e lo comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta PST e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il PST al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di esclusione dalla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PST, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'approvazione del PST dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). Il proponente ne dà notizia.

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del PST approvato. (fac simile D)

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia² (vedi allegato 3).

5.9 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST ed eventuale studio di incidenza;
- verbale della conferenza di verifica;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

5.10 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

- a) La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST fa proprio quello della Verifica di esclusione dalla VAS, di cui al precedente punto 5.8.

- b) Gli atti del PST approvato sono:

- depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel PST.

² Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

Schema PST – Verifica di esclusione

| Fase del piano | Processo del PST | Verifica di esclusione dalla VAS |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 0 Preparazione | P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico | A0. 1 Incarico per lo svolgimento del procedimento di Verifica di esclusione |
| Fase 1 Orientamento | P1. 1 Orientamenti iniziali del PST – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare P1. 2 Definizione schema operativo per il PST | A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1. 2 Definizione dello schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti A1. 3 Documento di sintesi della proposta di PST e determinazione degli effetti significativi sull'ambiente – allegato II, Direttiva 2001/42/CE |
| | messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati | |
| Conferenza di verifica | verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del PST dal procedimento VAS | |
| Decisione | L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del PST dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione) Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web. | |
| PST escluso dalla VAS | | |
| Fase 2 Elaborazione e redazione | 2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico 2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST 2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative 2. 4 Proposta di PST | |
| Fase 3 Approvazione | 3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico. 3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST ed eventuale studio di incidenza; - verbale della conferenza di verifica; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti. 3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE 3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - provvedimento di esclusione dalla VAS ed eventuale parere obbligatorio e vincolante della valutazione di incidenza. 3. 5 Informazione circa la decisione | |
| Fase 4 Attuazione Gestione | 4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione 4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni | |

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PST (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PST è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PST – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale;
7. formulazione parere ambientale motivato finale;
8. approvazione del PST e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di formazione del PST ad opera del proponente. (fac simile E)

Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del proponente e sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

6.4 Elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del p/p, l'autorità competente per la VAS collabora con il proponente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PST (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

percorso metodologico procedurale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PST e della relativa VAS, sulla base dello schema PST – VAS.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e

presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PST e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencate nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PST e del rapporto con altri pertinenti p/p;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PST;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PST, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PST, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PST;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di PST e Rapporto Ambientale – conferenza di valutazione (seduta finale)

Il proponente mette a disposizione la proposta di PST e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

Il proponente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di PST, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per trenta giorni.

Il proponente dà notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione, della pubblicazione su web.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del PST e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del loro parere che deve essere inviato entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione al proponente.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PST, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di PST e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

6.8 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce del PST e del Rapporto Ambientale, formula il parere ambientale motivato finale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PST e quindi del riconoscimento del sistema turistico (ai sensi del comma 5 articolo 4 della l.r. 8/2004).

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere delle Province ed eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato di massima deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PST alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PST;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

6.9 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

- a) La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico, predisponendo la dichiarazione di sintesi finale (schema H), volta a:
 - illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
 - esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PST e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PST e il sistema di monitoraggio;
 - descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PST.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi.

- b) Gli atti del PST approvato (PST, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio, parere ambientale motivato e provvedimento di approvazione) (fac simile I) sono:
 - depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
 - pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale (vedi allegato 3);

Inoltre il proponente comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel PST. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal PST, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il PST si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema PST – Valutazione Ambientale VAS

| Fase del piano | Processo del PST | Valutazione ambientale VAS |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 0 Preparazione | <p>P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST</p> <p>P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma</p> <p>P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico</p> | A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale |
| Fase 1 Orientamento | <p>P1. 1 Orientamenti iniziali del PST o della Variante – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare</p> <p>P1. 2 Definizione schema operativo per il PST</p> <p>P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili su territorio e ambiente</p> | <p>A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel analisi preliminare del PST</p> <p>A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico</p> <p>A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (sic/zps)</p> |
| Conferenza di valutazione | avvio del confronto | |
| Fase 2 Elaborazione e redazione | <p>P2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico</p> <p>P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST</p> <p>P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative</p> <p>P2. 4 Proposta di PST</p> <p>messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di PST, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</p> | <p>A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale</p> <p>A2. 2 Analisi di coerenza esterna</p> <p>A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi</p> <p>A2. 4 Confronto e selezione delle alternative</p> <p>A2. 5 Analisi di coerenza interna</p> <p>A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio</p> <p>A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 (se previsto)</p> <p>A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica</p> |
| Conferenza di valutazione | <p>valutazione della proposta di PST e Rapporto Ambientale</p> <p>Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta</p> <p>Le Province territorialmente competenti, se non aderiscono direttamente al sistema turistico, esprimono il proprio parere.</p> | |
| Fase 3 Approvazione | <p>3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.</p> <p>3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - verbale della conferenza di valutazione; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti. <p>3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE</p> <p>PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente</p> <p>3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PST - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale. <p>3. 5 Informazione circa la decisione</p> | |
| Fase 4 Attuazione Gestione | <p>P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione</p> <p>P4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni</p> | A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica |